

N. R.G. 3376/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da **COLLINA MARIA ROSA (CF CLLMRS54B43A944Q)** ai sensi ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che COLLINA MARIA ROSA ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione depositata dalla professionista delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Andrea Spada, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata);

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che non sono state presentate osservazioni;

rilevato che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte è dipeso principalmente dalla ludopatia del coniuge;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria a favore di BNL Finance S.p.A. in quanto – al pari del



restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, come esplicitamente disposto dal comma 1bis dell'art. 8 l. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020 ai sensi del quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da **COLLINA MARIA ROSA (CF CLLMRS54B43A944Q)**;
2. dispone lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione dello stipendio stipulato da parte ricorrente con BNL Finance S.p.A. del 21.12.2016 con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
3. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
4. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
5. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 16 settembre 2021

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

